



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |        |            |            |
|--------------------------|--------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | COSMA  | FERDINANDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AVOLIO | ARTURO     | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CUOCO  | MICHELE    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |        |            |            |
| <input type="checkbox"/> |        |            |            |
| <input type="checkbox"/> |        |            |            |
| <input type="checkbox"/> |        |            |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2605/2016  
depositato il 14/03/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 19/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributari  
Provinciale di AVELLINO

contro:  
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - AVELLINO

**proposto dall'appellante:**  
PREZIOSI MARESCA SAS  
SIG. IORIO RACHELE  
VIA ROMA 13 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO RAG. VINCENZO MARESCA DOTT. ORESTE  
PRESSO LA SOC. PREZIOSI MARESCA SAS  
VIA VIA ROMA 13 83031 ARIANO IRPINO AV

**terzi chiamati in causa:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01220089001283841 IVA-ALTRO 2000  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01220089001283841 IRAP 2000

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2605/2016

UDIENZA DEL

20/11/2017 ore 09:30

N°

9999/17

PRONUNCIATA IL:

20-11-2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27-11-2017

Il Segretario

*Donde Sep*

**R.G. 2605-16**

**Ud. 20.11.2017**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 19/05/2015 la CTP di Avellino, cui la causa era stata rimessa dalla CTR per violazione del contraddittorio, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del primo grado avverso intimazione di pagamento e cartella esattoriale presupposta evidenziando la regolarità della notifica della seconda effettuata in data 9.7.2004 in Ariano Irpino alla s.a.s. Preziosi Maresca di Maresca Marco a persona convivente di quest'ultimo, socio accomandatario.

Proponeva appello il contribuente chiedendo di riformare la sentenza del primo grado e di accertare l'illegittimità del comportamento dell'Ufficio con annullamento della cartella e dell'intimazione di pagamento.

Contestava la regolarità della notifica della cartella esattoriale per i seguenti motivi:

- Il soggetto, Maresca Marco, presso il quale sarebbe stata effettuata la notifica all'epoca della stessa non era più socio accomandatario atteso che, come emerge dalla visura agli atti, dal 5.8.2002 lo stesso era cessato dalla carica e la società sas di Marco Maresca aveva cambiato nome in 'Preziosi Maresca di Generoso Maresca s.a.s.',
- Non sarebbe valida la notifica a persona convivente nel caso di società ex artt. 145 c.p.c.;
- Il Maresca Marco nel 2002 risiedeva a Roma sin dal 2002.

L'appellante nel merito sosteneva

- l'illegittimità della cartella per mancata notifica del preventivo avviso di accertamento ex art. 36 bis,, co. 3, dpr 600 del 1973,
- l'insussistenza della pretesa essendo stata formalizzata domanda di condono,
- l'intervenuta decadenza ex art. 43 d.lgs. 600 del 1973,
- la illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata preventiva notifica della cartella a monte.

Chiedeva, pertanto, accertarsi la nullità della cartella e dell'intimazione di pagamento.

Si costituiva l'appellata Agenzia delle Entrate la quale preliminarmente chiedeva accertarsi la inammissibilità dell'appello per decorso del termine semestrale; nel merito evidenziava come il contribuente non avesse speso argomentazioni avverso la cartella ma solo avverso l'intimazione di pagamento.

Nella seduta del 20 novembre 2017 il collegio ha deciso come da dispositivo.

### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che il ricorso introduttivo del primo grado è stato introdotto prima del 2009 e pertanto si applicano i più ampi termini *ratione temporis* vigenti.

L'appello va accolto.



Il contribuente, infatti, ha prodotto visura della Camera di Commercio dalla quale emerge che l'atto pubblico per notaio Minichiello che ha determinato, tra l'altro, la cessazione di Maresca Marco dalla carica di socio accomandatario è stato iscritto in data 5.8.2002 e, pertanto, prima della notifica che è incontestato sia stata effettuata al Maresca Marco in data 9.7.2004. La notifica della cartella esattoriale, pertanto, è stata fatta presso un soggetto che all'epoca non era più legale rappresentante della società e, pertanto, ne deve essere dichiarata la nullità.

Recuperata la tutela nei confronti della cartella impugnata di cui giuridicamente deve ritenersi che il contribuente abbia avuto comunicazione attraverso l'intimazione di pagamento del 12.3.2008, deve procedersi ad esaminare i motivi di impugnazione nei limiti di quelli riproposti con l'atto di appello.

Va rigettato il primo motivo di impugnazione relativo alla mancata notifica di avviso preventivo.

Come emerge dallo stesso appello trattasi, infatti, di controllo ex art. 36 bis dpr cit. Non è previsto in questo caso la notifica di un avviso di accertamento preliminare. Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 795 del 2011 la I. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 recita: "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.....".

La lettera della norma è chiara nel richiedere, per il sorgere dell'obbligo dell'invito del contribuente, la sussistenza non solo di profili di incertezza ma anche di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Deve pertanto affermarsi che, a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, l'avviso, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative. Non è specificamente allegato, nel caso de quo, che ricorressero i descritti presupposti.

Nemmeno può essere accolta l'eccezione relativa all'intervenuto condono. Le allegazioni al riguardo, infatti, sono generiche e non identificano con chiarezza gli estremi della domanda ed il contenuto ed i limiti della stessa. Di tal che il Collegio non è posto in condizioni di vagliarne la fondatezza. Né è possibile supplire alle carenze allegatorie attraverso la produzione documentale alla luce del principio di circolarità tra gli oneri di allegazione e gli oneri di prova.

Nemmeno coglie nel segno l'eccezione di decadenza ex art. 43 cit. La norma, infatti, si riferisce agli avvisi di accertamento e non alle cartelle esattoriali come nel caso de quo.


Va, pertanto, rigettata la domanda di accertamento della illegittimità della cartella.

Stante la mancata regolare notifica della cartella stessa va dichiarata la illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento.

Le spese vanno compensate attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale per la Campania - sezione 4<sup>a</sup> -



accoglie l'appello,

rigetta la domanda di annullamento della cartella esattoriale,


accoglie la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento.

Spese compensate.

Salerno, 20.11.2017


Il Relatore

Dott. Arturo Avolio



Il Presidente

Avv. Ferdinando Cosma



Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETARIA  
in data ..... 27-11-2017 .....  
Il Segretario ..... Daniele S. de .....  
